

Penale Sent. Sez. 1 Num. 53397 Anno 2018

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE

Relatore: APRILE STEFANO

Data Udienza: 20/11/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DE BIASE MICHELE nato a PASTORANO il 13/07/1965

avverso l'ordinanza del 01/06/2018 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI

udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

sentite le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS che conclude per l'inammissibilità del ricorso.

udito il difensore:

- avv. RAUCCI Angelo che conclude per l'accoglimento del ricorso;
- avv. PICCOLO Salvatore che si associa alle richieste del codifensore.



RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di Michele DE BIASE avverso l'ordinanza emessa in data 10 maggio 2018 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con la quale veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di partecipazione all'associazione camorristica denominata «clan Ligato» (art. 416-*bis*, primo comma, cod. pen. — Capo A) e al delitto di estorsione continuata e aggravata (artt. 110, 81 cpv., 629, primo e terzo comma, in relazione all'art. 628, terzo comma, cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, negli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 e gennaio 2017 — Capo 6).

1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici della cautela è stata ritenuta sussistente la gravità indiziaria per detti reati sulla base delle intercettazioni telefoniche eseguite nei confronti degli esponenti del vertice associativo, anche mentre si trovavano ristretti in carcere, ed altri associati nonché sulla base delle dichiarazioni della persona offesa del delitto di estorsione.

2. Ricorre Michele DE BIASE, a mezzo del difensore avv. Claudio Raucci, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando, unicamente con riguardo al delitto di cui al capo A), la violazione di legge, in relazione agli articoli 273, 192, 292 cod. proc. pen., 416-*bis* cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria, essendo emersa unicamente la commissione di un reato (capo B) senza che risulti una diretta ed effettiva partecipazione del ricorrente all'organizzazione mafiosa, non potendosi ritenere che il medesimo sia a disposizione dell'organizzazione, in mancanza di stabili contatti e rapporti con i vertici.

3. Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile perché generico e meramente assertivo.

3.1. Il ricorso, che non muove contestazioni in relazione al delitto di cui al capo B) caratterizzato dalla reiterata commissione di condotte estorsive (anche aggravate ex art. 7 l. n. 203 del 1991 – ora art. 416-*bis*.1 cod. pen.) poste in essere dal ricorrente e univocamente riferite alla necessità di fornire risorse finanziarie al «clan Ligato», contesta genericamente che da ciò possa desumersi la partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo A), senza confrontarsi con l'ampia motivazione stesa dal Tribunale che ha evidenziato come la stabile

disponibilità del ricorrente per l'associazione risulta da numerose e rilevanti conversazioni intercettate nelle quali in tal senso si esprimono i vertici dell'organizzazione, come del pari conferma la persona offesa dell'estorsione il quale ben conosce il ricorrente come esponente della citata organizzazione mafiosa.

I giudici di merito hanno evidenziato che la persona offesa ha riferito di avere pagato le somme estorte proprie perché richiestegli da un camorrista e per il sostentamento del noto «clan Ligato», sicché il ricorso, che neppure esamina tali elementi, correttamente ritenuti indicativi della partecipazione di DE BIASE all'associazione mafiosa, è inammissibile perché generico.

D'altra parte, dal compendio delle intercettazioni emerge come il vertice associativo impiega il ricorrente proprio per ottenere in modo rapido e efficiente il denaro dalle vittime delle estorsioni perpetrate sul territorio.

Il ricorso omette di confrontarsi con tali specifici elementi sicché deve essere dichiarato inammissibile.

3.2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 20 novembre 2018.

Il Consigliere estensore
Stefano Aprile
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale
Il Presidente
Giuseppe Santalucia
Depositata in Cancelleria oggi
Roma, li 28 NOV. 2018